



COMUNE DI DOLIANOVA
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
PIAZZA BRIGATA SASSARI

SERVIZIO SOCIALE E ALLA PERSONA

TEL. 070/7449345
comunedidolianova@legalmail.it

C.A.P. 09041
www.comune.dolianova.ca.it

P.I. 01331060929
C.F. 80004050920

Bando pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla Legge 9 dicembre 1988, n. 431, art. 11 – Annualità 2026

Art. 1 – Finalità

Il presente bando è finalizzato a sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica, secondo le linee previste dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11.

Art. 2 – Riferimenti normativi

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 11;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9 Luglio 2025;
- Bando permanente RAS approvato con Determinazione n. 2222 Prot. 35034 del 21/07/2026.

Art. 3 – Destinatari dei contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Dolianova e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo.
Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

La locazione deve risultare da un contratto (redatto in forma scritta) e deve risultare regolarmente registrato, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente.

Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi dal contributo:

- Gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della L.R. 13/1989 in quanto non titolari di contratti di locazione;
- I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;
- I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale (la titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione). Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione);
- I richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Inoltre, il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

Art. 4 – Requisiti per l'accesso ai contributi

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

- **FASCIA A:** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a € 15.908,10. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74 annui.
- **FASCIA B:** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a € 17.131,00. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00 annui.

Per le fasce si fa riferimento all'ISEE ordinario o corrente in corso di validità nell'anno 2026.

Art. 5 – Modalità di determinazione del contributo

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei familiari rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE

per i nuclei familiari rientranti nella Fascia B. Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo **(CA)** è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori;

Il canone sopportabile **(CS)** per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE;

Per determinare il contributo **(C)** pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile **(C=CA-CS)**.

Esempio di calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

Periodo locazione: gennaio - giugno

Canone complessivamente dovuto per il periodo gennaio - giugno = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

I cittadini che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. Nel calcolo del fabbisogno, ciascun Comune dovrà tenere conto del canone di locazione annuale (ossia dovrà considerare il canone sostenuto nei mesi di residenza anche negli altri comuni) e dovrà parametrarlo al canone di locazione relativo al contratto di locazione nel proprio comune.

Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tali casi, l'utente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

Esempio di calcolo dell'ammontare del contributo nel canone di contratto in due Comuni nel corso dell'anno:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

canone gennaio – marzo in Comune 1 = € 1.000,00

canone luglio – dicembre in Comune 2 = € 2.600,00

Totale canone annuo = 1.000,00 + 2.600,00 = 3.600,00

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile. Quindi:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

Contributo Comune 1 = $2.200,00 \times 1000 / 3600 = 611,11$

Contributo Comune 2 = $2.200,00 \times 2600 / 3600 = 1.588,89$

Considerando il fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, si effettuerà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i soggetti beneficiari inseriti nelle fasce A e B.

Art. 6 – Requisiti che deve possedere il destinatario del contributo

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure ancora cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché, in quest'ultimo caso, lo straniero sia in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno di cui al D.Lgs. 25.01.1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare permesso di soggiorno;
2. Residenza anagrafica nel Comune di Dolianova;
3. Titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà sia pubblica sia privata sita nel Comune di Dolianova e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva per tutto il periodo al quale si riferisce il contratto. Il contratto di locazione dovrà essere regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro competente.

Art. 7 – Cumulabilità con altri contributi

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Ai fini della determinazione e della liquidazione del contributo tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza ai fini della trasmissione del fabbisogno alla Regione, ma sarà valutata dal Comune antecedentemente alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Art. 8 – Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Comune. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Il modulo di domanda e il relativo Bando sono reperibili presso il Comune, nei giorni e orari di apertura al pubblico, distribuiti dall'usciera all'ingresso nonché disponibili presso l'Ufficio Protocollo e l'Ufficio Servizi Sociali e alla Persona. Il Bando e l'intera modulistica è altresì scaricabile dal sito istituzionale del Comune, all'indirizzo <https://comune.dolianova.su.it/>

La domanda di partecipazione al presente bando **deve essere sottoscritta e compilata in ogni sua parte.**

Le domande devono essere presentate rispettando le seguenti modalità:

- a mano presso l'ufficio Protocollo del Comune di Dolianova, nei giorni e orari di apertura al pubblico;
- tramite PEC all'indirizzo: comunedidolianova@legalmail.it;
- tramite mail all'indirizzo: protocollo@comune.dolianova.ca.it;

Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in **un unico file in formato PDF non modificabile**.

Le istanze trasmesse via PEC e MAIL dovranno riportare il seguente oggetto: *“L. 431/98 – Domanda contributo per il sostegno alla locazione per l’anno 2026”* indicando il nome e cognome del richiedente.

La domanda dovrà pervenire, debitamente compilata e sottoscritta dall’interessato, obbligatoriamente **ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2026.**

Tale termine è perentorio e le istanze presentate oltre questa data saranno ritenute non ammesse.

Documentazione obbligatoria da allegare a pena di esclusione:

1. Documento di identità del richiedente in corso di validità;
2. Per i cittadini extra U.E. copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
3. Copia del codice fiscale (se non già inserito nel documento d’identità);
4. Copia del contratto di locazione;
5. Copia della ricevuta di registrazione del contratto di locazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta di pagamento della tassa annuale (Mod. F23 o Mod RLI).
6. Ricevuta dell’opzione “cedolare secca” (*da allegare solo se il locatore si avvale di questo regime fiscale*);
7. ISEE ordinario o corrente anno 2026 in corso di validità;
8. Ricevute comprovanti il pagamento del canone di affitto riferite all’annualità 2026 già effettuate al momento della presentazione della domanda. Le ricevute cartacee devono essere debitamente compilate e devono indicare:
 - i dati anagrafici del locatore;
 - la data di emissione;
 - numero progressivo;
 - luogo indirizzo di ubicazione dell’appartamento in locazione;
 - la causale;
 - la firma leggibile del locatore.Sulle ricevute di pagamento del canone deve essere apposta una marca da bollo da € 2,00 che abbia la stessa data di emissione delle ricevute o date precedenti.
In alternativa alle ricevute di pagamento è possibile presentare copia dei bonifici completi di tutti i dati, su cui non è necessaria la firma del locatore.
Le ricevute relative ai mesi successivi dovranno essere integrate secondo le modalità previste dall’Art. 10 del presente Bando.
9. Autocertificazione relativa al percepimento di altro contributo relativo al pagamento del canone di locazione e la sua quantificazione;
10. Fotocopia del codice IBAN (intestato o cointestato al richiedente, esclusi libretti postali) in cui sia chiaramente visibile il nome e cognome dell’intestatario;
11. Eventuale copia della sentenza di separazione comprensiva di omologa;
12. Eventuale documentazione di indisponibilità del patrimonio immobiliare.

Art. 9 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Settore Servizi Sociali e alla Persona, per l'invio del fabbisogno alla Regione Autonoma della Sardegna, procederà all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza, la regolarità nonché il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto sarà approvata con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali e alla Persona, e verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune per 10 giorni consecutivi, entro i quali gli interessati potranno presentare eventuali ricorsi e/o osservazioni mediante apposita istanza con le medesime modalità di presentazione della domanda di contributo. A seguito della scadenza dei termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria e dopo avere esaminato i ricorsi pervenuti tassativamente entro i termini stabiliti, sarà redatta la graduatoria definitiva e pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Dolianova, nella sezione "Avvisi".

Per ciascun cittadino inserito nella graduatoria degli aventi diritto, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al REG. UE N. 679/2016, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 10 – Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione dei contributi ai soggetti interessati avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Sardegna e dal momento in cui tali risorse siano divenute contabilmente disponibili, nel rispetto delle finalità e delle modalità indicate nel presente bando.

Ai fini della liquidazione del contributo i richiedenti sono tenuti a presentare, all'Ufficio Protocollo del Comune, **entro il 31 gennaio 2027** la seguente documentazione integrativa:

- Ricevute di pagamento del canone d'affitto relative alle mensilità dell'anno 2026 non ancora consegnate al momento della domanda;
- Eventuale documentazione relativa ad altri contributi ricevuti a sostegno dei canoni di locazione dell'anno 2026 (ad esempio la quota affitto dell'Assegno di Inclusione-ADI), con indicazione dei periodi e degli importi.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 l'Amministrazione Comunale procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decadrà dai benefici ottenuti e l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite, ferme restando le sanzioni penali di legge.

Art. 12 – Informativa in materia di protezione dei dati personali

Il Comune Dolianova, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Art. 13– Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 è la Dottoressa Maria Cristina Concu.

Art. 14 – Informazioni

Per ogni ulteriore chiarimento e informazione è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali e alla Persona:

- tramite posta elettronica all'indirizzo istituzionale: simone.corrias@co-mete.org;
- tramite contatto telefonico: al numero [+39 0707449332](tel:+390707449332) secondo il seguente prospetto orario:
Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 08:30 alle ore 10:30
Martedì: dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
- in presenza ogni mercoledì dalle 8.30 alle 10.30.

Art. 15 – Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all'Albo Pretorio del Comune di Dolianova e nel sito istituzionale, nella sezione Avvisi.

Art. 16 – Disposizioni finali e contatti

Per quanto non riportato nel presente bando si fa riferimento alla normativa Statale e Regionale in vigore. Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Sociale e alla Persona del Comune di Dolianova.